



Allegato alla delibera CE
n° 04 del 15/01/08



COMUNE DI TARANTO

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Redatto a cura della Direzione LL. PP. e Patrimonio - Servizio Manutenzione Patrimonio Immobiliare -, Soc. Infrataras S. p. a. ed in collaborazione con la Confartigianato Imprese Taranto - Sez. Installazione e Manutenzione Impianti Termici.

Il Capo Servizio Tecnico
(p. i. Gaetano Paladino)

Il Dirigente
(ing. Cataldo Russo)

Adempimenti connessi all'attuazione della Legge 10/91, del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99, del D. Lgs. 192/05 così come modificato dal D.Lgs. 311/06 e del Regolamento Regionale (Regione Puglia) n. 24 del 27/09/07

Premessa

Il Comune di Taranto con l'adozione del presente regolamento intende promuovere la qualità dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia, nonché la sicurezza degli impianti, attraverso un complesso di regole e garanzie nel campo del controllo e della manutenzione degli impianti termici.

Titolo I Principi

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di verifica da effettuarsi sul territorio del Comune di Taranto, di seguito denominato semplicemente Comune, circa i controlli di efficienza energetica e dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici in attuazione della legge 10/91, del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99, del D.P.R. 660/96, del D.M. 17/03/03 e del D. Lgs. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare così come modificato ed integrato da D. Lgs. 311/06.

Art. 2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- a) per *impianto termico*: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché di organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliare; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi a servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
- b) per *proprietario dell'impianto termico*: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- c) per *terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico*: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale;
- d) per *occupante*: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo, di un edificio e di relativi impianti tecnici;
- e) per *esercizio e manutenzione dell'impianto termico*: il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento di consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- f) per *controlli sugli impianti*: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;

- g) per *accertamento*: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e di rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
- h) per *manutenzione ordinaria dell'impianto termico*: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- i) per *manutenzione straordinaria dell'impianto termico*: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazione, riparazione, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi e componenti dell'impianto termico;
- j) per *libretto di impianto*: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW;
- k) per *libretto di centrale*: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW;
- l) per *libretto di uso e manutenzione*: il documento fornito dal fabbricante dell'apparecchio o dal costruttore dell'impianto;
- m) per *rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza inferiore a 35 kW (allegato G)*: il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuato da un tecnico qualificato operante sul mercato;
- n) per *rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza superiore o uguale a 35 kW (allegato F)*: il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuato da un tecnico qualificato operante sul mercato;
- o) per *"bollino Verde"*: il contrassegno, da apporre sui rapporti di controllo tecnico (allegati F e G) ai soli fini della trasmissione al soggetto controllore e attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative al controllo di efficienza energetica, oneri a carico degli utenti ai sensi dell' art. 31, comma 3 della Legge 10/91;
- p) per *ispezione sugli impianti*: gli interventi di controllo tecnico e documentale, in sito, svolti da esperti qualificati (ispettori), incaricati dall'Ente locale preposto competente, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti- le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di "verifica" previste dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- q) per *verbale di ispezione*: il documento rilasciato da esperti qualificati, incaricati dalle Autorità Pubbliche competenti, alla responsabile dell'impianto al fine di attestare l'avvenuta verifica del medesimo.

Titolo II Obblighi dell'utente

Art. 3 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e suoi obblighi

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è:

- il proprietario dell'impianto termico;
- l'occupante, che a qualsiasi titolo subentra, per la durata dell'occupazione, al proprietario, nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali;
- l'amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condomini;
- il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", intendendosi per tale la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti

previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 311/06 il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Ai sensi dell'art 7 comma 2 del D.Lgs. 311/06 l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue per dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del medesimo decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che lo sottoscrive per ricevuta e presa visione.

I generatori di calore per i quali, durante l'operazione di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dall'allegato H del D.Lgs. 311/06, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data di controllo. Ove l'utente si avvalga della facoltà di richiedere al Comune, a sue spese, un'ulteriore verifica, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione così disposta. La relativa tariffa deve essere anticipata dall'utente.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dall'allegato H del D. Lgs. 311/06 sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista dalle lettere e), f), g) e h) dell'art. 9 comma 6 del D.P.R. 412/93 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, l'occupante mantiene in maniera esclusiva la responsabilità di cui all'art. 11 comma 7 e cioè:

- rispetto del periodo annuale di esercizio;
- osservanza dell'orario nei limiti della durata giornaliera di attivazione;
- mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla normativa.

Sono soggetti alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione tutti gli impianti termici superiori a 4 kW individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti e/o produzione di acqua sanitaria, così come definiti nell'allegato "A" art. 2 comma 14 del D.Lgs. 311/06. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato di energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali dal focolare degli apparecchi di servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Sono altresì soggetti agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni anche gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza.

Gli utenti degli impianti termici hanno l'obbligo di far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione con la frequenza prevista dal D. Lgs. 311/06 art. 12 allegato "L". L'omessa

esecuzione delle operazioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

Ad avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico e dei controlli di efficienza energetica il manutentore regolarmente iscritto alla Camera di Commercio abilitato ai sensi dell'art. 1 lettere c) ed e) della legge 46/90 dovrà provvedere a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, redatto secondo gli allegati "F" e "G" di cui al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto di controllo tecnico sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11 comma 9 del D.P.R. 412/93, sottoscritti dal responsabile dell'impianto, per presa visione.

Al fine di attestare l'avvenuto controllo di efficienza energetica ai fini delle ispezioni del soggetto controllore, il manutentore o il responsabile dell'impianto apporrà l'apposito bollino di cui al precedente art. 2 lettera o) sulla copia del rapporto di controllo tecnico da rilasciare all'utente e su quella da inviare al soggetto controllore, comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative all'efficienza energetica degli impianti termici, oneri a carico degli utenti ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/91.

Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere riportate sul libretto di centrale, nel caso di impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, o sul libretto di impianto, nel caso di impianti termici con potenza superiore a 35 kW.

I rapporti di controllo tecnico "modelli G" per **impianti termici di potenza inferiore a 35 kW**, relativi al controllo di efficienza energetica, dovranno essere trasmessi al soggetto controllore con **cadenza biennale esclusivamente dal manutentore** unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa relativa alla dichiarazione.

I rapporti di controllo tecnico "modelli F" **per impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 kW**, relativi al controllo di efficienza energetica, dovranno essere trasmessi al soggetto controllore con **cadenza biennale** da parte del **proprietario**, dell'amministratore dello stabile, del terzo responsabile dell'impianto unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa relativa alla dichiarazione.

I modelli "F" e "G" risulteranno conformi agli Allegati F e G del D. Lgs. 311/2006.

I rapporti di controllo tecnico devono essere validati come dichiarazione attraverso l'apposizione del "*bollino Verde*" di identificazione sull'allegato stesso (Allegati "G" e "F").

Il "*bollino Verde*" sarà composto da tre matrici separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all'utente, un'altra matrice verrà collocata, quale convalida del rapporto, sulla copia da trasmettere all'Ente e l'altra collocata sul rapporto che conserverà il manutentore.

Inoltre il "*bollino Verde*", valido solo **per impianti di potenza inferiore a 50 kW**, viene rilasciato da parte dei manutentori convenzionati ed attesta il rispetto delle norme riguardanti l'efficienza ed il rendimento energetico degli impianti. Il ricorso alla certificazione con il "*bollino Verde*" per impianti di potenza inferiore a 50 kW e con il versamento postale per tutte le altre potenze risulta **OBBLIGATORIO**.

In particolare:

-Impianti con potenza inferiore a 35 kW: per tali impianti sarà possibile autocertificare l'avvenuta manutenzione dell'impianto solamente mediante la trasmissione al Comune del rapporto di controllo tecnico (**modello G**), unitamente ad una spesa di **10,00 da pagare tramite "bollino Verde" direttamente al manutentore convenzionato. Successivamente sarà compito di quest'ultimo trasmettere al Comune la documentazione di autocertificazione.**

- Impianti con potenza tra 35 e 50 Kw: per tali impianti sarà possibile autocertificare l'avvenuta manutenzione solamente mediante la trasmissione al Comune del rapporto di controllo tecnico (**modello F**), unitamente ad una spesa di € 20,00 **da pagare tramite n. 2 "bollini Verdi" direttamente al manutentore convenzionato.**

Successivamente sarà compito del responsabile dell'impianto trasmettere al Comune la documentazione di autocertificazione.

- Impianti con potenza superiore a 50,1 kW: per questa tipologia di impianti sono stati individuati tre costi di autocertificazione distinti secondo la fascia di potenza di appartenenza del generatore, nello specifico:

- euro **23,00** per impianti di potenza compresa tra 50,1 e 116,3 kW;

- euro **30,00** per impianti di potenza compresa tra 116,3 e 350 kW;

- euro **40,00** per impianti di potenza superiore a 350 kW.

Dovrà essere effettuato un versamento per ogni generatore presente.

Affinché abbia validità l'autocertificazione, per tali impianti, il responsabile dovrà pertanto trasmettere il rapporto di controllo tecnico specifico (**modello F**) ed il relativo bollettino postale agli uffici del Comune.

Periodicità dell'autocertificazione: le autocertificazioni devono essere presentate entro il **31 luglio** di ogni anno e la durata della loro validità è **biennale** indipendentemente dalla potenze del generatore

Coloro che non provvederanno a certificare il proprio impianto saranno passibili di sanzioni.

In particolare gli utenti che, nei termini stabiliti, non avranno presentato l'autocertificazione, saranno invitati ad inviare il rapporto di controllo tecnico redatto da un manutentore autorizzato entro **30 giorni** dalla data di ricezione del predetto invito e saranno tenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio della tariffa prevista dal "bollino verde" o della quota prevista dal bollettino postale riferito alla potenza nominale dell'impianto termico.

Coloro che non ottempereranno a tale richiesta saranno oggetto di verifica prioritaria così come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento e saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

Nuovi impianti: nel caso di impianti nuovi e solo per i primi due anni, indipendentemente dalla potenza nominale dello stesso impianto, è considerata autocertificazione la trasmissione, entro 30 giorni dalla messa in funzione del generatore, della sola scheda identificativa dell'impianto unitamente al relativo Allegato G/F e dei risultati dell'analisi dei fumi all'accensione contenuti nel libretto di impianto/centrale. In questo caso non occorre effettuare alcun pagamento e non serve alcun "bollino Verde".

Si ribadisce che con il termine utente si intende il proprietario, l'occupante dell'alloggio a qualsiasi titolo, l'amministratore o qualsiasi soggetto che abbia responsabilità in relazione all'impianto termico.

I soggetti responsabili hanno inoltre l'obbligo di consentire le ispezioni che il Comune dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/91 e dal D. Lgs. 192/05 e da sue successive modifiche e integrazioni.

Nel caso di reiterato rifiuto dei soggetti responsabili a consentire le ispezioni, si applicherà la procedura prevista dal successivo art. 7.

Art. 4 Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW

Nel caso di impianti termici con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione e verifiche del rendimento si identifica con il proprietario o con l'occupante i quali possono delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile.

L'occupante mantiene in ogni caso ferma la propria esclusiva responsabilità per quanto concerne:

- il rispetto del periodo annuale di esercizio consentito dall'art. 2 del D.P.R. 412/93 e successive modifiche;
- l'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del D.P.R. 412/93 e successive modifiche;
- il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 412/93 e successive modifiche.

Il manutentore dell'impianto, se delegato quale terzo responsabile della manutenzione, deve essere registrato sul libretto dell'impianto, sul quale dovrà altresì essere posta la sua firma per accettazione.

Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto.

Art. 5 Impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW

Sono responsabili dell'esercizio, della manutenzione e delle verifiche di rendimento:

- il proprietario o i proprietari dell'immobile, qualora, non abbiano nominato un amministratore né incaricato un terzo responsabile;
- l'amministratore, nel caso di edifici amministrati in condominio;
- il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", intendendosi per tale la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, se nominato quale responsabile dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure di contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia ambientale, dell'impianto termico centralizzato.

Il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, se delegato quale terzo responsabile della manutenzione, deve essere registrato sul libretto di centrale, sul quale dovrà altresì essere posta la sua firma per accettazione.

I soggetti responsabili dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; dovranno inoltre accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni di manutenzione e verifica di rendimento o viene delegata la responsabilità dell'impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dall'art. 34 comma 5 della legge 10/91, deve essere redatto in forma scritta e consegnato ai proprietari; la mancanza della certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000 rende nulla a tutti gli effetti la delega di responsabilità. Nel caso sia stato nominato un terzo responsabile si potrà procedere all'accertamento del possesso da parte di quest'ultimo della certificazione di cui sopra. La mancanza di tale certificazione verrà comunicata ai soggetti interessati avvertendoli della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata.

Il terzo eventualmente nominato, responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, deve comunicare entro 60 giorni la propria nomina al soggetto gestore del catasto degli impianti di cui al successivo art. 12. Il terzo responsabile comunicherà altresì immediatamente eventuali revoche o dimissioni d'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Art. 6 Compilazione e conservazione del libretto di impianto o di centrale

La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e, per impianti termici individuali, anche nel caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione dalla ditta installatrice che avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e la funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 46/90. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata al soggetto gestore del catasto degli impianti di cui al successivo art. 12.

Per gli impianti termici esistenti all'atto di entrata in vigore del D.P.R. 412/93 la compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale, previo rilevamento dei parametri di combustione, nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, compete al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

Il libretto di impianto e il libretto di centrale devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante, l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

Titolo III Obblighi del soggetto controllore

Art. 7 Attività di ispezione degli impianti termici

L'ispettore deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.

Nell'ambito delle attività ispettive ai sensi del D. Lgs. 192/95 e s. m. i. i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio devono effettuare i controlli, con cadenza almeno biennale, necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici.

Le ispezioni degli impianti sono effettuate con preavviso di almeno 30 giorni all'occupante o proprietario o, nel caso di condominio, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto; s'intende a carico dei suddetti l'eventuale convocazione di terzi. In tale preavviso dovrà essere messa in evidenza la possibilità per l'utente di dichiarare, nei termini di cui sopra, la non assoggettabilità ai controlli, oggetto del presente regolamento, in presenza di apparecchi singoli quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari di potenzialità complessiva inferiori a 15 kW purché non fissi.

In sede di ispezione deve sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

Nei casi in cui l'ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati, essa verrà effettuata con preavviso di 15 giorni e in tali casi è richiesto un rimborso aggiuntivo pari al 50% del costo complessivo dell'ispezione generalizzata.

Nel caso in cui l'ispezione non possa aver luogo per giustificati motivi, nessun onere aggiuntivo è richiesto all'utente.

Qualora non sia permesso l'accesso al locale in cui è installato l'impianto termico, il dissenziente è formalmente invitato a consentire l'ispezione; qualora egli persista nel rifiuto, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco.

Nel caso di reiterato rifiuto a consentire le ispezioni, il Comune può richiedere all'impresa di distribuzione del gas la sospensione della fornitura come previsto dall'articolo 16, comma 6 del D.Lgs. 164/00.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del D.P.R. 412/93, nel caso di richiesta da parte dell'utente di verifica dell'impianto termico, di qualsiasi potenza, allo stesso è applicata la relativa tariffa che deve essere anticipata dall'utente.

In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 8 Procedura delle ispezioni

Le ispezioni sugli impianti termici attengono all'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione e agli altri adempimenti previsti dalla Legge 10/91, da D.P.R. 412/93 e dal D.P.R. 551/99 e dal D. Lgs. 192/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente locale competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti (Allegati "G" e "F") e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti.

Saranno effettuate ispezioni annuali **almeno sul 5% degli impianti presenti sul territorio di competenza**, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse (D. Lgs. 311/2006 Allegato L punto 16).

I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali dovranno tenere conto degli obiettivi della Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e delle eventuali disposizioni regionali in materia di ricezione di detta direttiva europea.

Le attività ispettive dovranno essere svolte in modo da privilegiare:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità
- impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati liquido e solido
- impianti a gas

Al termine dell'ispezione dell'impianto termico, l'operatore incaricato dall'Ente locale competente o dall'organismo incaricato redige in triplice copia un rapporto di prova conforme ai modelli "G" e "F" rispettivamente per gli impianti di potenza nominale inferiore a 35 kW e per gli impianti di potenza nominale superiore ed uguale a 35 kW. Una copia del rapporto di prova è trattenuta dall'operatore, una dal responsabile di impianto, che provvede ad allegarlo al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia deve essere inviata all'ente che ha disposto l'ispezione.

L'esecuzione delle ispezioni avviene con raccomandata A.R. di avviso all'utente o altra forma equivalente, con preavviso di almeno **30 (trenta) giorni**, con indicazione della data e ora della visita di ispezione sull'impianto. Nel caso in cui siano pervenute le relative dichiarazioni di cui sopra, la relativa ispezione non comporta alcun onere a carico dell'utente; nel caso in cui non sia invece pervenuta alcuna dichiarazione, rimarranno a carico dell'utente gli oneri relativi alle ispezioni (Art. 3 del presente Regolamento).

Comunque il controllo e l'analisi di combustione svolti dal Comune **non sostituiscono i controlli tecnici effettuati dai manutentori abilitati**.

Il verificatore effettuerà controlli tecnici e chiederà di vedere:

Libretto di impianto (per gli impianti inferiori a 35 kW) o libretto di centrale (per gli impianti superiori a 35 kW);

Dichiarazione di conformità, completa degli Allegati per impianti installati dopo l'entrata in vigore della L. 46/90;

Pratica I.S.P.E.S.L. per impianti superiori a 35 kW;

Certificato prevenzione incendi per impianti superiori a 116 kW

Art.9 Ispezioni con esito negativo

Nei casi di ispezione per la quale siano pervenuti i rapporti di controllo tecnico mediante gli appositi modelli "F" e "G" e che abbiano avuto esito negativo, il responsabile dell'impianto può regolarizzare la propria posizione entro **60 (sessanta) giorni** dalla data dell'ispezione, trasmettendo al soggetto controllore, con raccomandata A.R., idonea documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento dell'impianto.

Tale facoltà è esclusa per accertate situazioni di pericolo, dichiarate in sede di ispezione. In tale caso, si applica la procedura descritta nel presente articolo.

Qualora, a seguito della documentazione integrativa, si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, non si procede ad ulteriore visita di ispezione né è richiesto alcun onere all'utente. In caso contrario, si effettua l'ispezione dell'impianto con onere a carico dell'utente pari al costo complessivo dell'ispezione.

Al responsabile dell'impianto che, scaduti i termini per l'adeguamento, non vi abbia provveduto o qualora, anche a seguito della seconda verifica, l'impianto non risultasse a norma, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 15.

Nei casi di ispezioni sugli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione e che abbiano avuto esito negativo, il responsabile dell'impianto può regolarizzare la propria posizione entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ispezione, trasmettendo al soggetto controllore, con raccomandata A.R., idonea documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento dell'impianto.

Tale facoltà è esclusa per accertare situazioni di pericolo, dichiarate in sede di ispezione. In tale caso, si applica la procedura di cui al presente articolo.

Se nel corso delle ispezioni vengono accertate situazioni di pericolosità che per carenze manutentive o manchevolezze dell'impianto, possono comportare situazioni di potenziale pericolosità per gli utenti, (le stesse sono registrate sul verbale di ispezione di cui al successivo art.10) e vengono immediatamente segnalate al Comune che provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti cautelari, diffidando l'utente dall'utilizzo dell'impianto termico.

In caso di inottemperanza alla diffida ed in tutti i casi in cui, in fase di ispezione, vengano rilevate situazioni di grave pericolosità, il verificatore deve segnalare tempestivamente l'opportunità di procedere alla disattivazione dell'impianto da disporsi da parte del Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art.15.

La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto prevista dalla legge 46/90.

Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore non dichiarati, il verificatore procede al relativo accertamento e registrazione sul verbale di ispezione. Per ciascuno di tali generatori i responsabili dell'impianto devono corrispondere, a titolo di rimborso, le somme corrispondenti alle relative tariffe.

Anche nel caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale di visita da parte del responsabile dell'impianto, si procede all'annotazione sul verbale stesso che comunque è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art.10 Modalità di ispezione

Le ispezioni saranno mirate ad accertare che l'impianto sia gestito, condotto e mantenuto in modo conforme a quanto disposto dalle leggi e dalla normativa tecnica relativa. In generale verrà accertato:

- che l'impianto termico sia dotato di libretto di impianto o di centrale e che tale documento sia correttamente tenuto;

- che l'utilizzatore o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente;
- che la manutenzione dell'impianto venga effettuata da personale abilitato in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90;
- che siano state redatte e regolarmente conservate per il previsto periodo le relazioni tecniche relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite;
- che siano rispettate tutte le norme contenute nel D.P.R. 412/93, del D. Lgs. 192/05 e loro successive modifiche di integrazione e nella relativa normativa tecnica di supporto.

In particolare verrà misurato ed accertato:

- la potenza termica del focolare;
- il tipo di combustibile usato;
- la temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
- la temperatura aria comburente;
- la percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- l'indice di fumosità di Bacharach, per i combustibili liquidi;
- la concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore;
- la perdita di calore sensibile dei fumi;
- il rendimento di combustibile alla potenza nominale.

Saranno inoltre verificati:

- lo stato delle coibentazioni;
- lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti e della combustione;
- i dispositivi di regolazione e controllo;
- la taratura degli strumenti di regolazione e controllo;
- il sistema di areazione dei locali in cui è installato il generatore di calore;
- l'esistenza del cartello, limitatamente agli impianti termici centralizzati, indicante il periodo di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera dell'impianto e le generalità e domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

In definitiva, tutte le ispezioni dovranno essere effettuate in ossequio a quanto contenuto nel libretto di impianto o di centrale ed in base alla norma UNI 10389, oltre che nel rispetto dei dettami del D.P.R. 412/93, del D. Lgs. 192/05 e loro successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 660/96 relativo ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda.

I risultati devono essere riportati sul verbale di ispezione che deve essere allegato al libretto di centrale o al libretto di impianti di cui all'art.11, comma 9, del D.P.R. 412/93, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

Tale verbale di ispezione costituisce il documento valido che comproverà che l'impianto termico controllato è in regola, a norma del D.P.R. 412/93, D. Lgs. 192/05 e loro successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 660/96.

Il verbale viene redatto in tre copie, sottoscritte dal Responsabile dell'impianto, di cui una viene rilasciata al medesimo che dovrà essere conservata nel libretto di impianto o di centrale; una seconda copia resterà in possesso del soggetto controllore. In caso di esito positivo, la terza copia rimarrà a disposizione del responsabile dell'impianto.

In caso di ispezione con esito negativo, sul verbale di ispezione e sul libretto di impianto o di centrale, sono riportate anche le ragioni che hanno determinato l'esito negativo, indicando specificatamente i parametri che siano risultati non conformi.

Art. 11 Norme di comportamento dei verificatori

I verificatori sono tenuti ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle norme UNI 10389.

I verificatori devono rifiutarsi di procedere alle operazioni sull'impianto nel caso accertino situazioni che possono comportare per sè e per gli altro rischi specifici. In particolare i verificatori dovranno tutelarsi:

- dal rischio di esplosione, verificando preventivamente ad esempio che non vi siano bombole GPL esposte a sorgenti di calore;
- dal rischio di esplosione, verificando ad es. che non si manifestino odori di gas;
- dal rischio di folgorazione, verificando "a vista" che siano state adottate le necessarie misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e richiedendo, ove sia il caso, di prendere visione del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti.

Sia nel caso che siano stati impossibilitati ad effettuare le misurazioni che nel caso in cui abbiano ritenuto di effettuarle ugualmente, ma con procedure difformi da quelle previste, i verificatori dovranno segnalarlo sul rapporto di ispezione unitamente ai motivi.

I verificatori saranno ritenuti responsabili:

- nel caso di inosservanza del presente regolamento, delle norme UNI 10389 e delle altre norme che hanno attinenza;
- nel caso di rotture o guasti causati agli analizzatori loro consegnati.

Sarà indice di serietà e di correttezza professionale da parte del verificatore evitare ogni genere di commento su installatori, manutentori, case costruttrici ed aziende distributrici e su tutto quanto possa nuocere al necessario rapporto di fiducia con l'utenza.

Resta inteso che se il verificatore rilevasse situazione degne di nota riferite all'installazione, all'impianto o sul servizio dell'azienda distributtrice questo andrà segnalato all'utente ed eventualmente all'Ente preposto.

Art. 12 Catasto degli impianti

Tutti i dati raccolti attraverso i rapporti di controllo tecnico redatti secondo i modelli "F" e "G" di cui al D. Lgs. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, le schede identificative degli impianti, i verbali e le attività di ispezione, opportunamente informatizzati, saranno raccolti ed archiviati nella banca dati/catasto impianti appositamente costituiti.

Art. 13 Relazione biennale

Con cadenza biennale, il Comune invierà alla Regione – Ufficio di Piano, Servizio della Programmazione Energetica una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate.

Titolo IV Tariffe applicate per le ispezioni e sanzioni amministrative

Art. 14 Tariffe per le ispezioni

Le tariffe dovranno assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione del servizio di verifica dell'impianti termici.

Gli oneri di cui al presente Regolamento verranno aggiornati, con cadenza biennale, dal Comune in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso in cui gli utenti non provvedano al pagamento delle tariffe per le ispezioni sugli impianti termici vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Art. 15 Sanzioni

Il Comune di Taranto, con il presente Regolamento, adotta sanzioni amministrative così come previsto dal D.Lgs. 311/2006 – Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia - ed in particolare:

- **Art. 15 comma 5:** "Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se n'è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7 c. 1 ("*il proprietario,.....mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente*") è punito con la sanzione amministrativa **non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro**".

- **Art. 15 comma 6:** "L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'art. 7 c. 2 ("*l'operatore incaricato, esegue dette attività a regola d'arte..... L'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico...*") è punito con la sanzione amministrativa **non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro**. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigiano ed agricoltura per i provvedimenti disciplinari conseguenti".

Ogni altra violazione al presente regolamento e' sanzionata ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs. 267/00 con il pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con il pagamenti in misura ridotta, nei limiti di importo sopra evidenziati secondo le modalità previste dall' articolo 16 della Legge 689/81.

I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative emesse ovvero da ordinanze ed ingiunzioni di pagamento spettano al Comune quale ente incaricato delle funzioni di controllo sugli impianti termici.

Il recupero di eventuali somme dovute dall'utenza per le ispezioni di cui trattasi e non regolarmente versate verrà effettuato, ai sensi degli articoli 17-21 del D. Lgs. 46/99, mediante la procedura di riscossione coattiva con iscrizione al ruolo.

Titolo V Disposizioni transitorie, finali e trattamento dati personali

Art. 16 Disposizioni transitorie

Ai sensi dell'art. 12 allegato L comma 20 del D. Lgs. 311/06 le attività di accertamento e ispezione avviate dal Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/91, prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 192/05 (8 ottobre 2005) conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente a partire dalla predetta data di entrata in vigore.

Per gli utenti che nel biennio precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 311/06 (2 febbraio 2007) abbiano presentato i rapporti di controllo tecnico, ex modello H, per gli impianti di potenza termica inferiore a 35 kW, rimangono in vigore le precedenti procedure (trasmissione con cadenza biennale) fino alla successiva scadenza del controllo di efficienza energetica.

Le scadenze biennali per la trasmissione dei rapporti di controllo tecnico, modello G, al soggetto controllore, per impianti di potenza termica inferiore a 35 kW, relativi al controllo di efficienza energetica ai fini delle ispezioni, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 311/06 (2 febbraio 2007), fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente art.15 in caso di omesse esecuzione delle operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico di cui all'art.7 del D. Lgs. 311/06, con le modalità e la frequenza di cui al D. Lgs. 192/05 allegato L.

Art. 17 Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente regolamenti, si applicano tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia ed in particolare il D.P.R. 412/93, D. Lgs. 192/05 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 Protezione dati personali

E' fatto obbligo agli organi competenti del Comune ed ai soggetti incaricati delle ispezioni, di cui al presente regolamento, di trattare i dati personali comunicati e/o direttamente reperiti durante la creazione/gestione del catasto e l'espletamento delle ispezioni nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

INDICE

Premessa	pag. 2
Titolo I	
Principi	
Art.1 Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art.2 Definizioni	pag. 2
Titolo II	
Obblighi dell'utente	
Art.3 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e suoi obblighi	pag. 3
Art.4 Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW	pag. 7
Art.5 Impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW	pag. 7
Art.6 Compilazione e conservazione del libretto di impianto o di centrale	pag. 7
Titolo III	
Obblighi del soggetto controllore	
Art.7 Attività di ispezione degli impianti termici	pag. 8
Art.8 Procedura delle ispezioni	pag. 9
Art.9 Ispezioni con esito negativo	pag. 10
Art.10 Modalità di ispezione	pag. 11
Art.11 Norme di comportamento dei verificatori	pag. 13
Art.12 Catasto degli impianti	pag. 13
Art.13 Relazione biennale	pag. 13
Titolo IV	
Tariffe applicate per le ispezioni e sanzioni amministrative	
Art.14 Tariffe per le ispezioni	pag. 13
Art.15 Sanzioni	pag. 14
Titolo V	
Disposizioni transitorie, finali e trattamento dati personali	
Art.16 Disposizioni transitorie	pag. 14
Art.17 Disposizione finale	pag. 15
Art.18 Protezione dei dati personali	pag. 15